

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 245

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice ACCIARINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 2001

—————

Norme per la concessione di benefici ai detentori di archivi dei
partiti politici e dei sindacati

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Partiti politici ed organizzazioni sindacali sono considerati, come è noto, nel nostro ordinamento giuridico soggetti privati, al di là delle importanti funzioni pubbliche che, come in ogni democrazia moderna, sono chiamati a svolgere e che trovano d'altronde esplicito riconoscimento nella Costituzione repubblicana (basti pensare agli articoli 39 e 49). Le ragioni che hanno portato a questa sorta di deregolamentazione delle forme di organizzazione e dell'attività di questi soggetti sono sul piano storico molte e complesse e non è questa la sede per analizzarle. Sta di fatto che finora il rapporto tra le istituzioni dello Stato ed i mediatori del consenso politico e sindacale è stato non solo debole, ma privo di certezze normative, probabilmente a causa di una reciproca diffidenza ed in particolare del timore, da parte di partiti e sindacati, di poter essere condizionati in qualche modo nelle loro scelte e controllati nelle loro iniziative da apparati pubblici che non davano sufficienti garanzie di neutralità sul piano politico.

La fine della guerra fredda e la conseguente caduta della *conventio ad excludendum* nei confronti delle tradizionali opposizioni di destra e di sinistra ha certamente creato un clima nuovo che dovrebbe portare, in una con il rinnovamento delle istituzioni, al superamento delle diffidenze e dei timori cui accennavamo. Dovrebbe così divenire possibile anche il recupero a beneficio dell'intera collettività, ed in particolare della comunità scientifica, di quella parte importante della memoria storica del nostro Paese che è rappresentata dagli archivi dei partiti politici e delle organizzazioni sindacali tradizionali, il cui ruolo è stato probabilmente in passato sottovalutato dagli studiosi, ma negli anni

più recenti ha trovato significativi riconoscimenti: basti per tutti citare l'appello degli storici al ministro Ronchey del 4 febbraio 1994.

È matura quindi l'esigenza di costruire un rapporto nuovo che trovi una sua sanzione normativa. Si tratta insomma di riconoscere il carattere di servizio pubblico, ancorché svolto da soggetti privati, alle attività di conservazione delle memorie storiche dei partiti politici e delle organizzazioni sindacali, nonché il rilevante interesse storico che in ogni caso i relativi archivi rivestono.

Al tempo stesso, istituti, fondazioni ed associazioni detentori di tali archivi devono accettare di mettere a disposizione degli studiosi i documenti conservati.

Un primo passo nella direzione indicata è rappresentato dal presente disegno di legge, con il quale anzitutto si estendono agli archivi dei partiti politici e delle organizzazioni sindacali i contributi già riconosciuti agli archivi privati di notevole interesse storico ed agli archivi appartenenti ad enti ecclesiastici e ad istituti od associazioni di culto, alle stesse condizioni e con gli stessi controlli già previsti per questi ultimi.

Tuttavia, la norma più significativa del presente disegno di legge è quella recata dall'articolo 2, con cui si tende a configurare il rapporto tra istituzioni pubbliche e gestori degli archivi privati come un vero e proprio scambio di servizi, regolato da apposite convenzioni. Così, l'amministrazione statale degli archivi e delle biblioteche assicurerà la possibilità di utilizzare proprio personale tecnico, locali demaniali e reti informatiche dei programmi, nonché l'accesso alle strutture editoriali pubbliche a favore dei gestori di quegli archivi privati che si configurino come istituzioni culturali, nel senso di assi-

curare a loro volta, tra l'altro, una attività di ricerca e di elaborazione documentata e fruibile, lo svolgimento di servizi culturali collegato a tale attività, la costruzione di basi di dati e di immagini, l'organizzazione di convegni, mostre ed altre manifestazioni, la promozione di pubblicazioni. In tal modo si avvia il superamento del dualismo tra pubblico e privato, attraverso il concorso di entrambi alla realizzazione di un comune obiettivo di servizio.

È sembrato infine giusto stabilire che i partiti politici che già fruiscono di un finanziamento pubblico, debbano, per ottenere i benefici a favore dei loro archivi, destinare una parte di questo finanziamento alla tenuta del proprio archivio corrente.

Onorevoli colleghi, ulteriori azioni positive si renderanno certamente necessarie per costruire un omogeneo modello di consultazione e nuove forme di accesso agli archivi storici privati nonché per incentivare e sostenere tutte le iniziative rivolte a conservare, gestire e valorizzare questo importante settore del patrimonio culturale del paese.

Si confida pertanto in una sollecita approvazione di questo pur limitato provvedimento che, come si è tentato di chiarire, può porre le prime basi di un processo sicuramente destinato a proseguire nel tempo per adeguare anche in questo campo la realtà italiana a quella dei più avanzati paesi europei.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I contributi previsti dall'articolo 41 del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di seguito denominato «testo unico», si estendono, a domanda degli interessati, agli istituti, alle fondazioni ed alle associazioni che a qualsiasi titolo gestiscono archivi di partiti politici e di sindacati di cui facciano parte documenti di data anteriore all'ultimo ventennio.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è condizionata all'osservanza, da parte del beneficiario, degli obblighi previsti per i privati dall'articolo 40 del testo unico, in quanto applicabile.

3. Il controllo sulla destinazione dei contributi di cui al comma 1 si svolge ai sensi del testo unico.

Art. 2.

1. Gli istituti, le fondazioni e le associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, possono stipulare convenzioni con il Ministero per i beni e le attività culturali volte all'utilizzazione di personale tecnico appartenente ai ruoli di tali amministrazioni, all'uso di locali demaniali e delle reti informatiche dei programmi, nonché all'accesso alle strutture editoriali pubbliche.

2. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui al comma 1, gli istituti, le fondazioni e le associazioni ivi richiamati devono rispondere ai requisiti ed adempiere alle condizioni di cui alle lettere da *b*) ad *m*) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, nonché osservare gli obblighi previsti

per le istituzioni culturali dall'articolo 4, commi 1 e 2, della citata legge n. 534 del 1996.

3. Il Ministro per i beni e le attività culturali provvede, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a definire le modalità per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 e per la loro revoca in caso di mancato o parziale adempimento da parte del beneficiario alle condizioni ed agli obblighi di cui al comma 2.

Art. 3.

1. I benefici di cui alla presente legge possono essere concessi ai proprietari, possessori o detentori di archivi di partiti politici i quali partecipino al riparto delle risorse di cui all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e documentino la destinazione di almeno un decimo delle somme a tale titolo percepite alla conservazione, inventariazione e valorizzazione dei loro archivi correnti o degli archivi dichiarati di notevole interesse storico dell'articolo 6 del testo unico.

Art. 4

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002 parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

